

REGIONE LOMBARDIA UNIONCAMERE LOMBARDIA

CREDITO ORA

FINALITÀ

Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde, per prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID 19, promuovono una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e le attività storiche e di tradizione (riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della L.R. 5/2019) in questa fase di difficoltà garantendo la continuità nelle attività.

BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi le Micro e piccole imprese operanti nei seguenti settori (Codice ATECO primario) indicati qui di seguito:

- 56.10.1 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
- 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Oltre a tali categorie possono accedere al contributo per abbattimento tassi **anche le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe) riconosciute da Regione** (i locali storici sono già inclusi negli Ateco precedenti).

- I beneficiari devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere microimprese o piccole imprese;
- b) avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d) aver assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- f) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- g) per le concessioni nel Regime Quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) in caso di successivo inquadramento nel Regime De Minimis le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito e/o con un Confidi per operazioni di liquidità.

I finanziamenti agevolati dal contributo possono anche essere garantiti oltre che da un Confidi anche dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (di seguito Fondo Centrale di Garanzia)

I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte all'attuale situazione di emergenza.

Il contratto di finanziamento agevolabile deve avere le seguenti caratteristiche:

Valore Minimo	Valore massimo agevolabile	Tasso massimo agevolabile	Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile	Contributo massimo erogabile	Data di stipula
€ 10.000	€ 30.000	3%	Dai 12 ai 72 mesi di cui 24 mesi di pre ammortamento	€ 2.500,00 + eventuali € 300,00 in caso di garanzia di un Consorzio garanzia collettiva Fidi (Confidi)	Dal 16 ottobre

Come ulteriore precisazione della tabella sopra riportata:

- Non viene fissato un tasso massimo applicabile dall'istituto di credito. In caso di finanziamenti con Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore al 3%, il contributo viene calcolato sulla base di tale massimale.
- L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo in abbattimento del tasso di interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e comunque nel limite massimo di € 2.500,00. Qualora il TAEG attribuito al finanziamento risultasse pari o inferiore al tasso di abbattimento applicabile, si procederà all'abbattimento totale del tasso di interesse.
- I finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di € 30.000,00 anche nel caso in cui si presentino contratti di importo superiore.
- Il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento (mensile, trimestrale e semestrale) considerando come agevolabile il termine minimo di 12 mesi e massimo di 72 mesi anche per contratti di durata superiore. Sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di preammortamento, per i quali il periodo massimo agevolabile di preammortamento è di 24 mesi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021